

## STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE CULTURALE

### “ MAD'EVENTI “

ARTICOLO 1 - E' costituita l'associazione di promozione sociale di tipo culturale denominata MAD'EVENTI con sede in Lucca, frazione Monte San Quirico, Via delle Piagge, n. 789/b, secondo i principi e le disposizioni di legge, in particolare della legge 7 dicembre 2000, n° 383.

ARTICOLO 2 - L'associazione non ha fini di lucro nemmeno indiretto ed è costituita esclusivamente per finalità di carattere culturale; la sua struttura è fondata sulla democraticità. E' quindi vietato distribuire utili o avanzi di gestione, nonché patrimonio, fondi o riserve, anche in modo indiretto.

L'associazione viene costituita con la finalità della diffusione della cultura e dell'arte attraverso iniziative interdisciplinari e interculturali e la divulgazione di tecniche di espressione creativa.

In particolare l'Associazione si propone di promuovere e diffondere la cultura della comunicazione pubblicitaria e tutto ciò ad essa direttamente e indirettamente connessa come, ad esempio, la fotografia, il cinema, la musica, il teatro e la letteratura.

Allo scopo di raggiungere le proprie finalità generali l'associazione potrà:

a) valorizzare la circolazione e la visibilità della produzione culturale;

b) svolgere ed organizzare in proprio o in collaborazione con altri organismi o enti pubblici e privati conferenze, mostre di pittura,

	mostre fotografiche, esibizioni musicali, attività culturali,	
	seminari, incontri, corsi di formazione e aggiornamento, borse	
	di studio, convegni attinenti allo scopo sociale e qualsiasi tipo	
	di attività nell'ambito della cultura e della comunicazione;	
	c) aderire, stipulare accordi di collaborazione con associazioni,	
	Istituti e Organizzazioni nazionali ed estere, che non	
	perseguano finalità in contrasto con lo statuto	
	dell'Associazione.	
	d) gestire, anche per conto terzi, attività di carattere culturale e	
	qualsiasi altra iniziativa atta ad agevolare la preparazione	
	culturale e professionale riferita alle finalità;	
	e) organizzare manifestazioni culturali, festival, concerti, concorsi	
	di qualsiasi genere;	
	f) fornire collegamenti di conoscenza ed interscambio di	
	informazioni ed esperienze tra coloro che si occupano di	
	comunicazione;	
	g) stabilire contatti nazionali ed internazionali con Istituti od	
	Organizzazioni	
	h) promuovere, gestire spazi al chiuso o all'aperto per	
	organizzare eventi;	
	i) promuovere, produrre, distribuire, diffondere materiale	
	editoriale, fotografico ed artistico, audiovisivo, culturale,	
	didattico, pubblicazioni e materiali in conto terzi che non siano	
	in contrasto con lo statuto;	
	j) contribuire alla realizzazione dei diritti dei singoli e collettivi;	





e ratificata dall'assemblea nei confronti dei soci che si siano resi gravemente inadempienti nei confronti dei loro obblighi verso l'associazione o che comunque abbiano creato grave danno all'associazione.

Il recesso è comunicato dal socio che intendere sciogliere il rapporto associativo, per iscritto al consiglio direttivo.

In tutti i casi di cessazione del rapporto associativo al socio o ai suoi eredi non sarà attribuito alcunché a tale titolo non sussistendo alcun diritto a quote di patrimonio o di utili o di avanzi dell'associazione.

#### **PRESTAZIONE DEGLI ASSOCIATI**

ARTICOLO 6 - L'associazione di avvale prevalentemente dell'attività prestata in forma volontaria e gratuita dei propri associati; tuttavia, in caso di particolare necessità, potrà avvalersi di prestazioni di lavoro dipendente o autonomo, anche ricorrendo nei limiti di legge ai propri associati.

#### **ASSEMBLEA**

ARTICOLO 7 - L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione . E' convocata dal consiglio direttivo almeno 10 giorni prima della riunione mediante avviso da inviare ai soci nel quale siano contenuti, oltre che data luogo e ora della riunione anche gli argomenti da discutere. L'assemblea è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto o bilancio consuntivo.

ARTICOLO 8 - Hanno diritto di partecipare all'assemblea e hanno diritto di voto tutti i soci che siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

	Ogni socio ha diritto ad un voto.	
	I soci hanno diritto di voto su tutte le questioni di competenza dell'assemblea, senza limitazione alcuna.	
	L'assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti almeno la metà più uno degli aventi diritto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, salvo le deliberazioni per la modifica dello statuto e per lo scioglimento dell'associazione che devono essere sempre prese a maggioranza degli aventi diritto al voto.	
	<b>ARTICOLO 9 - L'assemblea delibera e ha competenza per:</b>	
	a) la nomina degli altri organi associativi;	
	b) l'approvazione del bilancio consuntivo;	
	c) gli indirizzi generali dell'associazione;	
	d) le modifiche dello statuto e lo scioglimento dell'associazione.	
	e) ogni altra questione che le viene sottoposta dal consiglio direttivo.	
	<b>ARTICOLO 10 - L'assemblea all'inizio di ogni riunione elegge un segretario, se non già esistente che provvede a redigere il verbale dell'adunanza, che sarà sottoscritto anche dal presidente. I soci, anche se assenti, possono chiedere copia dei verbali delle deliberazioni assembleari, fatto salvo l'obbligo di riservatezza.</b>	
	<b>CONSIGLIO DIRETTIVO</b>	
	<b>ARTICOLO 11 - Il consiglio direttivo è l'organo amministrativo ed operativo dell'associazione ed è composta da un numero variabile di membri da tre a nove. I consiglieri durano in carica tre anni e sono</b>	
	Pagina 6 di 10	

	rieleggibili. E' convocato dal presidente mediante avviso scritto da	
	recapitare ai consiglieri almeno cinque giorni prima della riunione. Il	
	consiglio è convocato senza indugio quando ne facciano richiesta	
	almeno un terzo dei consiglieri in carica.	
	Il consiglio direttivo è regolarmente costituito quando sono presenti la	
	metà dei consiglieri in carica.	
	Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della metà dei	
	consiglieri in carica. In caso di parità prevale il voto del presidente.	
	ARTICOLO 12 - Il consiglio direttivo è investito di ogni potere per il	
	conseguimento e l'attuazione degli scopi associativi e delle	
	deliberazioni assembleari, nonché per la direzione e	
	l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione. In	
	particolare il consiglio:	
	a) stabilisce le quote annuali di associazione;	
	b) predispose il bilancio consuntivo, approva il bilancio preventivo e	
	cura l'amministrazione della società;	
	c) decide sulle attività e iniziative dell'associazione sulla base delle	
	deliberazioni dell'assemblea dei soci;	
	d) conferisce e revoca procure;	
	e) delibera sull'ammissione dei soci.	
	PRESIDENTE	
	ARTICOLO 13 - Il presidente è eletto dall'assemblea dei soci. Dura	
	in carica tre anni ed è rieleggibile. La firma e la legale rappresentanza	
	dell'associazione di fronte ai terzi in giudizio e di fronte a qualsiasi	
	soggetto o autorità sono conferite al Presidente.	
	Pagina 7 di 10	



Se nominato il Tesoriere tiene la cassa dell'associazione, cura l'amministrazione e gli adempimenti contabili ed amministrativi.

## **RISORSE ECONOMICHE**

ARTICOLO 16 – L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

a) quote e contributi degli associati;

b) donazioni;

c) contributi dello Stato, della Regione, degli Enti Locali, di Enti o Istituzioni pubbliche, soggetti privati, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;

e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

f) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;

h) proventi derivanti da cessione di beni e prestazioni di servizi ad associati o terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazione.

## **BILANCIO**

ARTICOLO 17 - Gli esercizi sociali vanno dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

L'assemblea dei soci deve approvare il rendiconto consuntivo entro il 30 giugno successivo. Entro il 30 aprile il consiglio direttivo predispone il bilancio consuntivo. Copia dei bilanci e rendiconti sono depositati almeno cinque giorni antecedenti alla data della discussione presso la sede dell'associazione e copia viene rilasciata ai soci che ne facciano richiesta.

Eventuali avanzi di gestione saranno impiegati esclusivamente per le attività istituzionali dell'associazione. E' fatto divieto di procedere in ogni modo a distribuzione di utili, avanzi riserve e fondi e comunque patrimonio dell'associazione anche in via indiretta. Eventuali avanzi attivi della gestione saranno utilizzati per il raggiungimento delle finalità istituzionali.

## **SCIOGLIMENTO**

ARTICOLO 18 - In caso di scioglimento saranno nominati uno o più liquidatori. In caso di scioglimento per qualunque causa il patrimonio residuo dell'associazione sarà devoluto ai sensi di legge a scopi di pubblica utilità privilegiando enti e associazioni operanti in settori analoghi e sentito l'organismo di controllo di cui all'ARTICOLO 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione individua l'associazione o l'ente al quale sarà devoluto il patrimonio residuo ai sensi di legge.

## **DISPOSIZIONI FINALI**

ARTICOLO 19 - Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.